

Determinazione n. 33/2011**LA CORTE DEI CONTI****IN SEZIONE DEL CONTROLLO SUGLI ENTI**

nell'adunanza del 15 aprile 2011;

visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti approvato con Regio Decreto del 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 21 marzo 1958, n. 259;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

vista la lettera della Presidenza del Consiglio n. 70350/15296.15.1.A, in data 2 novembre 1961 con la quale è stato comunicato l'assoggettamento al controllo della Corte dei conti dell'«Ente autonomo La Biennale di Venezia – Esposizione internazionale d'arte» ai sensi dell'articolo 2 della citata legge n. 259 del 1958:

visti il decreto legislativo del 29 gennaio 1998 n. 19 con il quale l'Ente ha assunto la denominazione di «Società di cultura La Biennale di Venezia», e il decreto legislativo 8 gennaio 2004 n. 1 con il quale la denominazione è stata modificata in «Fondazione la Biennale di Venezia»;

visti i conti consuntivi dell'Ente suddetto, relativi agli esercizi finanziari dal 2007 al 2009 nonché le annesse relazioni del Presidente e del Collegio dei revisori dei conti, trasmesse alla Corte in adempimento dell'articolo 4 della citata legge n. 259 del 1958;

esaminati gli atti;

udito il relatore, Consigliere Luigi Impeciati e, sulla sua proposta, discussa e deliberata la relazione con la quale la Corte, in base agli atti ed agli elementi acquisiti, riferisce alle Presidenze delle due Camere del Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria della «Fondazione La Biennale di Venezia» per gli esercizi dal 2007 al 2009;

ritenuto che, assolto così ogni prescritto incumbente, possa, a norma dell'articolo 7 della citata legge n. 259 del 1958, darsi corso alla comunicazione alle dette Presidenze, oltre che dei conti consuntivi – corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della relazione come innanzi deliberata, che alla presente si unisce perché ne faccia parte integrante;

P. Q. M.

comunica, a norma dell'articolo 7 della legge n. 259 del 1958, alle Presidenze delle due Camere del Parlamento, insieme con i conti consuntivi per gli esercizi dal 1999 al 2006 –

corredati delle relazioni degli organi amministrativi e di revisione – della «Fondazione La Biennale di Venezia», l'unita relazione con la quale la Corte riferisce il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria dell'Ente stesso.

L'ESTENSORE

f.to Luigi Impeciati

IL PRESIDENTE

f.to Raffaele Squitieri

RELAZIONE SUL RISULTATO DEL CONTROLLO ESEGUITO SULLA GESTIONE
FINANZIARIA DELLA *FONDAZIONE «LA BIENNALE DI VENEZIA»* PER GLI ESERCIZI
FINANZIARI 2007, 2008 E 2009

SOMMARIO

1. Premessa. – 2. Ordinamento. – 3. Patrimonio. – 4. Organi.
- 5. Organizzazione. – 6. Attività istituzionale. – 7. Risultati contabili della gestione. – 8. Considerazioni conclusive.

PAGINA BIANCA

1. Premessa

La gestione della Fondazione "La Biennale di Venezia", al cui controllo la Corte attende a norma degli artt. 2 e 3 della legge 21 marzo 1958, n. 259, richiamata dall'art. 8 della legge 16.1.1967, n. 3, ha già formato oggetto di relazione al Parlamento fino al 2006¹. Il precedente referto, riferito agli esercizi finanziari 1999-2006, è stato deliberato con determinazione n. 77/2007 del 13 novembre 2007.

Con la presente relazione la Corte riferisce al Parlamento il risultato del controllo eseguito sulla gestione finanziaria degli esercizi 2007, 2008 e 2009.

Rende, altresì, conto di alcuni profili peculiari relativi al periodo di interesse, sino alla data odierna.

¹ Per la relazione dal 1999 al 2006 si fa riferimento ad Atti Parlamentari, XIII Legislatura - Camera dei deputati, doc. XV, n. 242.

2. - Ordinamento

2.1 La Biennale di Venezia, la cui nascita risale al 1893, ha assunto, in base alla legge 26.7.1973 n. 438, la denominazione di "Ente autonomo La Biennale di Venezia" avente personalità giuridica di diritto pubblico.² A seguito del riordino degli enti pubblici nazionali, in applicazione della legge 15.3.1997 n. 59, con decreto legislativo 29.1.1998 n. 19, in vigore dal 26.2.1998, è stata trasformata in persona giuridica privata ai sensi dell'art.12 del cod. civ. e denominata "Società di cultura La Biennale di Venezia". Successivamente, con il decreto legislativo 8.1.2004 n. 1, modificativo, in parte, del decreto legislativo n. 19/98, ha assunto la denominazione di "Fondazione La Biennale di Venezia".

L'organizzazione e le attività della Fondazione trovano fonte regolatrice nello Statuto che, adottato dal Consiglio di Amministrazione nella seduta del 27 luglio 1998, è stato modificato il 6 ottobre 2005, in relazione ad esigenze derivanti dalla mancata conversione in legge del D.L. n. 164 del 17 agosto 2005 "Disposizioni urgenti in materia di attività cinematografiche" che prevedeva, all'art. 3, la possibilità che la vicepresidenza, in luogo del sindaco di Venezia, fosse affidata ad un suo delegato.

Il testo è stato, poi, confermato nella riunione del 12 dicembre 2008 del Consiglio di Amministrazione (si è, ad oggi, in attesa della formale approvazione da parte del Ministero vigilante), che ha provveduto anche ad adottare il documento programmatico di cui all'art. 10 lett. B) del D. Lgs. n. 19/98, così come modificato dal D. Lgs. n. 1/2004³. Detto documento è stato, poi, integrato, nella riunione del Consiglio del 21 dicembre 2009, alla luce della nuova programmazione delle attività.

2.2 La riforma privatistica riconosce alla Biennale, anche e soprattutto nella nuova veste di Fondazione, un ruolo di preminente interesse nazionale, manifestato dallo "scopo di promuovere, a livello nazionale ed internazionale, lo studio, la ricerca e la

²L'ente fu concepito come istituto di cultura democraticamente organizzato allo scopo di "promuovere manifestazioni internazionali inerenti la documentazione, la conoscenza, la critica, la ricerca e la sperimentazione nel campo delle arti". Fu anche stabilito che le attività promosse dalla Biennale si sarebbero svolte negli edifici di proprietà dell'ente e negli altri edifici all'uopo destinati o da destinarsi, di proprietà del comune di Venezia o di terzi e da questi ceduti in uso anche temporaneo alla Biennale. Il comune di Venezia avrebbe provveduto, a proprie spese, alla conservazione ed alla manutenzione degli immobili di sua proprietà. Tali diritti sono stati confermati integralmente dalla normativa di riforma.

³ Art. 10 del D. Lgs. n. 19/98. *Compiti del consiglio di amministrazione.*

1. Il consiglio di Amministrazione:

b) definisce, anche sulla base dei pareri resi, per ogni settore di intervento, dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'articolo 11, gli indirizzi generali cui deve ispirarsi l'attività gestionale della Fondazione, e adotta il documento programmatico pluriennale che determina le strategie, le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione delle mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione;

documentazione nel campo delle arti contemporanee, mediante attività stabili, manifestazioni, sperimentazioni, progetti.” (art. 2, comma 1, dello Statuto).

Per il conseguimento degli scopi istituzionali, la Fondazione (art. 2, comma 4 dello Statuto), può partecipare, con capitale maggioritario, a società di capitali o promuoverne la costituzione, nonché esercitare attività commerciali compatibili con tali scopi, con l'espressa clausola che “Gli utili eventualmente prodotti nell'esercizio delle dette attività dovranno essere destinati agli scopi istituzionali della Fondazione”.

Ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo 29.1.1998 n. 19 il Ministero per i Beni Culturali e Ambientali (ora Ministero per i Beni e le Attività Culturali – MIBAC) esercita il potere di vigilanza sulla gestione della Biennale e ne approva gli atti nei casi previsti dal decreto (compensi spettanti agli organi, ammissione di nuovi soci, contratto di lavoro del direttore generale).

2.3 A norma dell'art.5 del richiamato Decreto legislativo n. 19/98 e dell'art. 3 dello Statuto, partecipano alla Biennale i seguenti soggetti pubblici: il MIBAC, la regione Veneto, la provincia di Venezia e il comune di Venezia. È anche prevista la partecipazione di soggetti privati e degli enti conferenti di cui al decreto lgs. 20.11.1990 n. 356 (concernente la ristrutturazione e la disciplina del gruppo creditizio), secondo modalità disciplinate dallo statuto, con esclusione di soggetti che svolgono attività a fini di lucro nei medesimi settori culturali della Biennale. La qualità di partecipante è attribuita (art. 3, comma 2 dello Statuto) dal Consiglio di amministrazione ed il valore della quota, ai sensi del successivo comma 4, “è pari al rapporto tra il valore del bene o dei beni da questi conferiti alla Fondazione e il valore del patrimonio economico della Fondazione”. Il valore del bene conferito è, peraltro, determinato dallo stesso Consiglio di amministrazione ed il bene in conferimento è destinato “definitivamente ad incremento del patrimonio della Fondazione” (art. 3 comma 3 dello Statuto).

La partecipazione dei soggetti privati e dei conferenti del gruppo creditizio non può essere superiore al 40% del patrimonio economico della Fondazione.

Allo stato non vi è partecipazione di soggetti privati.

3. Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione, ai sensi dell'art. 6 del citato Decreto Legislativo n. 19/98 e dell'art. 14 dello Statuto, è costituito da:

- a) beni mobili ed immobili di cui è proprietaria;
- b) beni mobili e immobili che possono essere conferiti, eventualmente anche in proprietà, dallo Stato o da altri soci per la costituzione del patrimonio;
- c) lasciti, donazioni ed erogazioni di qualsiasi genere, destinati dal disponente ad incremento del patrimonio stesso. Il valore complessivo dei conferimenti al patrimonio costituisce il fondo di dotazione della Fondazione e, in bilancio, è rappresentato dal valore patrimoniale netto risultante dall'ultimo bilancio approvato.

Per esigenze connesse all'espletamento dei propri compiti, la Fondazione può disporre del suo patrimonio nel limite del 20% del valore iscritto nell'ultimo bilancio approvato, con l'obbligo di provvedere alla sua ricostituzione entro i due esercizi successivi.

È, infine, riconosciuto alla Fondazione il diritto di utilizzazione esclusiva, anche economica, della denominazione storica "La Biennale di Venezia", dell'immagine, nonché delle denominazioni delle manifestazioni organizzate e, in genere, "di ogni segno creato direttamente o ispirato o comunque connesso con l'attività esercitata dalla Fondazione" (art. 14 dello Statuto); può consentirne o concederne licenza d'uso o diritto di utilizzazione, ferma restando la riserva di ogni diritto di sfruttamento economico comunque derivante da mostre o manifestazioni.

La Fondazione conserva i diritti, le attribuzioni e le situazioni giuridiche dei quali l'ente originario era titolare, ivi compreso quello a percepire i contributi pubblici nonché (ex art. 22 del Decreto Legislativo n. 19/98), il diritto di utilizzare i locali di proprietà comunale, o comunque pubblica, già in uso al precedente ente.

L'utilizzazione del predetto diritto d'uso è disciplinata da convenzioni tra la Fondazione ed il Comune di Venezia con durata illimitata, ancorché assoggettate a periodiche scadenze. Il valore attribuito allo stesso diritto, come da stima peritale, unitamente a quello delle altre immobilizzazioni immateriali, (licenze e marchi) ammonta, al 31/12/2009, ad € 22.409.455.

Nel prospetto che segue è esposta la situazione concernente la descrizione degli immobili utilizzati e il periodo annuo di utilizzo fino a tutto il 2009.

Descrizione immobile	Periodo annuo di utilizzo
1) Ca' Giustinian	Intero anno
2) Padiglione Italia	Intero anno
3) Abitazione custode Padiglione Italia	Intero anno
4) Gabinetti e cabina elettrica	Intero anno
5) Padiglione Venezia	Intero anno
6) Palazzo del Cinema – Palagalileo	Periodo dal 15 luglio al 25 settembre (modificabile con preavviso da parte della Biennale entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente)
7) Abitazione custode Palazzo del Cinema	Periodo dal 15 luglio al 25 settembre (modificabile con preavviso da parte della Biennale entro il termine del 30 novembre dell'anno precedente)
8) Ca' Corner della Regina	Intero anno
9) Area giardini Biennale "Selva" – Padiglione del Libro	Da specificarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente, in base al programma della Fondazione (indicativamente dal 21 maggio a fine novembre)
10) Area giardini Biennale – Sant'Elena	Da specificarsi entro il 30 novembre dell'anno precedente, in base al programma della Fondazione (indicativamente cinque mesi)

4. - Organi

4.1 L'art. 7, comma 1, del decreto legislativo n. 19/1998, nel testo modificato dal d.lgs. n. 1 del 2004, prevede i seguenti organi di amministrazione e controllo:

- 1) Presidente;
- 2) Consiglio di Amministrazione;
- 3) Collegio dei revisori dei conti.

La durata di detti organi è prevista in quattro anni, rinnovabile una sola volta; quest'ultima disposizione non è, però, applicabile nei confronti dei componenti di diritto del C.d.A. (sindaco di Venezia, presidenti della regione Veneto e della provincia di Venezia).

Nel decreto legislativo n. 19/98, al medesimo art. 7, comma 2, si afferma poi che " i componenti del consiglio di amministrazione e del comitato tecnico-scientifico non rappresentano coloro che li hanno nominati né ad essi rispondono", menzionando così nel capo II dedicato agli organi, un organismo collegiale – il comitato tecnico-scientifico - non espressamente previsto al precedente comma.

L'anomalia si è ripercossa sullo Statuto approvato nel 1998 (che all'art. 4 lo ha indicato esplicitamente tra gli organi) mentre in quello adottato il 6 ottobre 2005 e modificato il 12 dicembre 2008 (come detto, non ancora approvato dal Ministero vigilante), detto comitato non compare più, mentre è previsto un comitato scientifico (non compreso tra gli organi) composto dal Presidente del Consiglio di Amministrazione e dai Direttori di Settore (art. 9)

Il Presidente è nominato, conformemente alla disciplina precedente, con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, sentite le competenti commissioni permanenti di Camera e Senato. Ha la legale rappresentanza della Fondazione e ne promuove le attività. In particolare: convoca e presiede il C.d.A., al quale formula proposte per le deliberazioni di competenza, tra le quali ha particolare rilievo la nomina del Direttore Generale, presiede il Comitato tecnico-scientifico; vigila sull'applicazione dello Statuto, sull'osservanza di regolamenti ed altro; in sintesi, esercita tutte le altre attribuzioni ad egli demandate da leggi, regolamenti e Statuto.

L'attuale Presidente è stato nominato con D.M. del 19.12.2007.

Il Consiglio di Amministrazione è nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed è composto, ai sensi delle modifiche introdotte dal d.lgs.n.1 del 2004⁴, oltre che dal Presidente, da: a) il sindaco di Venezia⁵, che assume la vicepresidenza della Fondazione; b) il Presidente della regione Veneto o un suo delegato; c) il Presidente della provincia di Venezia o un suo delegato; d) componenti designati, in numero da uno a tre, dai soggetti privati partecipanti, che conferiscano inizialmente almeno il 20% del patrimonio della Fondazione e che assicurino un apporto annuo ordinario per la gestione dell'attività della Biennale non inferiore al 7% del totale dei finanziamenti statali. Tale partecipazione non può, comunque essere superiore al 40% del patrimonio della Fondazione. Nel caso in cui la partecipazione dei privati manchi o sia inferiore al 5%, la designazione del componente rappresentativo dei soggetti privati avviene ad opera del Ministro per i Beni e le Attività Culturali (art. 9 del Decreto legislativo n. 19/98 e art. 6 dello Statuto del 1998 e del 2008). Il Consiglio è convocato almeno quattro volte l'anno e, comunque, sempre dal Presidente, d'iniziativa o su richiesta di almeno un terzo dei suoi componenti.

Il Consiglio ha ampi poteri deliberativi, avendo come limite esterno solo quella della competenza attribuita dallo Statuto ad altro organo. In particolare, delibera nelle materie elencate nell'art.10 del Decreto Legislativo e nell'art. 7 dello Statuto del 1998. Tali compiti riguardano: **1.** l'adozione dello statuto e successive modifiche; **2.** la definizione degli indirizzi generali per l'attività gestionale della Biennale, previo parere del Comitato tecnico-scientifico e l'adozione del documento programmatico pluriennale (che determina le strategie le priorità e gli obiettivi da perseguire, i relativi programmi di intervento della Fondazione stessa, l'organizzazione di mostre o manifestazioni, nonché le attività stabili di studio, ricerca e sperimentazione); **3.** la delibera del bilancio di esercizio; **4.** la definizione dell'organizzazione degli uffici; **5.** la nomina e la revoca dei direttori preposti ai settori di attività culturali e del direttore generale; **6.** l'assegnazione degli stanziamenti dei vari settori culturali sulla base dei relativi progetti; **7.** la determinazione, soggetta all'approvazione del Ministero per i beni e le attività culturali di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, dei compensi spettanti al presidente e ai componenti del consiglio di amministrazione e del collegio dei revisori dei conti (testo innovato dal d.lgs. n. 1/2004); **8.** la deliberazione in ordine alla destinazione dei beni e delle attività patrimoniali, agli acquisti, alle alienazioni e transazioni, il tutto nel rispetto delle

⁴Ai sensi, invece, del d.lgs. n. 19/1998 la costituzione del C.d.A. avveniva a seguito delle designazioni dei componenti da parte delle autorità investite del relativo potere. Qualora le designazioni non fossero state effettuate entro un certo termine il Presidente della società di cultura assumeva le funzioni di amministratore unico. Tale evenienza non risulta essersi mai verificata.

⁵Il d.lgs.n. 19 prevedeva, invece, che tale membro potesse essere anche un delegato del sindaco.

competenze in materia di gestione riservate al direttore generale ; **9.** l'ammissione di nuovi soci alla Fondazione da sottoporre al Ministero per i beni e le attività culturali, da intendersi approvata trascorsi trenta giorni senza osservazioni da parte del Ministero; **10.** la cura dei rapporti con gli Stati che partecipano alle manifestazioni della Biennale.

L'attuale Consiglio di Amministrazione è stato nominato con D.M. del 19.12.2007 e, dal luglio 2010, partecipa alle riunioni, personalmente, il Presidente della Regione Veneto.

Il Collegio dei revisori dei conti è nominato con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, di concerto col Ministro per i Beni e le Attività Culturali ed è composto di tre membri effettivi e uno supplente di cui, un membro effettivo - che ne assume la presidenza - e uno supplente designati in rappresentanza del Ministero dell'Economia mentre gli altri sono scelti tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili.

È anche stabilito che qualora vi sia la partecipazione di soggetti privati al patrimonio della Fondazione in misura non inferiore al 20% (tale misura è introdotta dal d.lgs. n. 1/2004; il d.lgs. n. 19/1998 contemplava la misura del 5%) un membro effettivo dell'organo è da essi designato, in sostituzione di uno dei revisori iscritti nel registro.

In ordine ai compiti del Collegio i decreti legislativi del 1998 e 2004 e lo stesso Statuto (1998) non contengono indicazioni in merito. A parte la formula del controllo di regolarità amministrativo-contabile elaborata e applicata nel campo delle amministrazioni pubbliche, nel caso della Biennale il riferimento alla disciplina del codice civile - per quanto non espressamente previsto dai suddetti decreti - nonché la prevista applicazione dell'art. 2214 per le scritture contabili e degli articoli 2423 e segg. per il bilancio di esercizio, inducono a ritenere applicabile la disciplina sui doveri del Collegio sindacale delle società per azioni (art. 2403) e quella relativa al controllo contabile (art. 2409 bis, 3° comma), in quanto compatibili.

Nella fattispecie il Collegio dei revisori esercita, in sostanza, sia i doveri di cui all'art. 2403 c.c. sia il controllo contabile di cui all'art. 2409 bis c.c..

L'attuale Collegio dei revisori dei conti - che ha sostituito il precedente scaduto a giugno 2009 - è stato nominato con Decreto Interministeriale del 20 ottobre 2009 e si è insediato il 9 novembre 2009.

Come detto, pur non essendo esplicitamente annoverato quale "organo" della Fondazione, il Capo II del Decreto Legislativo n. 19/98 prevede l'esistenza del **Comitato tecnico -scientifico** (così nominato anche nello Statuto 2008) del quale (art. 11) indica genericamente il compito di esprimere pareri su tutti i settori di competenza della Fondazione.